





## Regolamento del verde del Comune di San Benedetto del Tronto

(Adeguato allo "Schema di regolamento del verde Urbano e delle Formazioni Vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale Marchigiano "approvato dalla Regione Marche con delibera 603 del 27.07.2015 )

Mar. 2016







#### INDICE

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 - FINALITA' E DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - TUTELA DEL VERDE

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO. 5 - AUTORIZZAZIONI

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 6 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

ARTICOLO 7 – POTATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 8 – CAPITOZZATURE DEGLI ALBERI

ARTICOLO 9 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

PER POTATURE O ABBATTIMENTI DI ALBERI SOTTO TUTELA DOVRÀ ESSERE RICHIESTA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO COMPETENTE PER IL VERDE ;

CONSULTARE ALLO SCOPO L'ALLEGATO F) AL PRESENTE REGOLAMENTO (ELENCO SPECIE ARBOREE PROTETTE.)

ARTICOLO 10 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

ARTICOLO 11 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

ARTICOLO 12 – LAVORI DI RIPRISTINO DI AREE VERDI E RELATIVE SPESE

ARTICOLO 13 - ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

ARTICOLO 14 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

AI TRASGRESSORI SARANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE ALL'ART. 46 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 15 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'

ARTICOLO 16 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

ARTICOLO 17 - PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

ARTICOLO 18 - AREE COLTIVATE URBANE

ARTICOLO 19 - ORTI URBANI

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

<u>ARTICOLO 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE</u>

<u>ARTICOLO 21 – INTERVENTI VIETATI</u>

ART. 22 - ACCESSO DI VEICOLI A MOTORE NEGLI SPAZI VERDI

AI TRASGRESSORI SARANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE ALL'ART. 46 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 23 – GIOCHI ED ATTIVITÀ SPORTIVE

QUANDO GLI SPAZI VERDI RISULTANO MOLTO FREQUENTATI DA BAMBINI E POSSONO SUSSISTERE MOTIVI DI PERICOLO O IN CASO DI POSSIBILITÀ DI DANNEGGIAMENTO DI AREE VERDI CAUSATO DAL TRANSITO DEI SUDDETTI VEICOLI, È FATTO OBBLIGO DI CONDURRE BICICLETTE E VELOCIPEDI A MANO. IN TAL CASO, NELLE ENTRATE DELL'AREA VERDE SARÀ APPOSTA APPOSITA SEGNALETICA DI DIVIETO

<u>AI TRASGRESSORI SARANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE ALL'ART. 46 DEL PRESENTE REGOLAMENTO</u>





# CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

#### Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche Servizio Aree Verdi e Qualità Urbana

ARTICOLO 24 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 25 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

ARTICOLO 26 – ELABORATI DEL PROGETTO COLTURALE-GESTIONALE

ARTICOLO 27 – SCELTA DELLA SPECIE

**ARTICOLO 28 - AREE VERDI** 

<u>ARTICOLO 29 – PARCHEGGI ALBERATI</u>

ARTICOLO 30 - VIALI ALBERATI

ARTICOLO 31 - PARCHI URBANI

ARTICOLO 32 - GARANZIE E MANUTENZIONI

**CAPO III - VERDE PRIVATO** 

ARTICOLO 33 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

ART. 34 - DISCIPLINA DEL VERDE PRIVATO O IN CONCESSIONE

<u>ARTICOLO 35 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO</u>

CAPO IV - PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA

ART. 36 - IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

ART. 37 - SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

ART. 38 - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

ART. 39- SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ

ART. 40 - CHIOSCHI E LOCALI DI DEPOSITO

ART. 41 - ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI

CAPO V - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 42 - DIFESA FITOSANITARIA

<u>ARTICOLO 43 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE</u>

<u>ARTICOLO 44 – LOTTA OBBLIGATORIA</u>

ARTICOLO 45 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

CAPO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

**ARTICOLO 46 - SANZIONI** 

ARTICOLO 47 - NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 48 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

ALLEGATI

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

ALLEGATO E - CRITERI PER LA PER LA STIMA DEI DANNI A SOGGETTI ARBOREI







#### CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'

#### ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al verde urbano ed extraurbano (rurale) del territorio comunale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, l'arboricoltura da legno e da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile.

Sono altresì esclusi gli alberi secolari e le formazioni vegetali monumentali già tutelate dalla Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*). Relativamente a tali elementi vegetali, tuttavia, le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente regolamento possono costituire uno strumento di riferimento fondamentale.

#### ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento concerne la tutela, la progettazione, la realizzazione e la gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.

Il verde urbano è l'insieme dei parchi e dei giardini pubblici e privati, dei parcheggi alberati e delle aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, delle alberate stradali; sono parte del verde urbano anche altre aree verdi ricadenti nel territorio urbanizzato che costituiscono o possono costituire elementi areali, lineari o puntiformi di connessione con il territorio extraurbano quali gli orti urbani, gli incolti urbani, le scarpate, le siepi, ecc.

Il verde extraurbano è l'insieme di formazioni vegetali definite dalla l.r. n. 6/2005, articolo 2, comma 1, lettere a) (albero ad alto fusto), d) (arbusteto), i) (filare), m) (gruppo), o) (siepe).

**Nell'Allegato** A viene riportata una definizione e una classificazione degli elementi che costituiscono il verde urbano mentre le definizioni delle altre formazioni vegetali del paesaggio rurale sono quelle riferite all'articolo 2 della l.r. n. 6/2005 come sopra richiamato.

Per quanto non viene definito nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n. 6/2005.

#### ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

Il Comune, sulla base di una specifica analisi territoriale, individua le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani, nel proprio strumento urbanistico. L'analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche.

Su tale base il Comune indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 603 del 27 luglio 2015), le misure di tutela e regola l'uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed estetico-ricreativi.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante l'eventuale livello di progettazione necessario, la corretta analisi ed esecuzione dei lavori cui devono essere sottoposte, per la quale, nel presente regolamento, sono indicate le relative modalità.

La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua altresì mediante la formazione e l'aggiornamento degli addetti al settore.







#### CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

#### PARTE I – NORME GENERALI

#### ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

- 1. Ai fini del presente Regolamento per verde pubblico si intende il verde urbano ed extraurbano di proprietà comunale o a gestione comunale. La gestione del verde pubblico è curata dall'ufficio comunale competente o dal soggetto appositamente incaricato dal Comune.
- 2. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato.
- 3. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
- 4. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
- 5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale, forestale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
- 6. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.

#### ARTICOLO. 5 - AUTORIZZAZIONI

Qualsiasi intervento eseguito da altri soggetti, per finalità pubbliche o private, a carico del verde pubblico, compresi gli scavi nelle aree di pertinenza definite all'articolo 5, deve essere richiesto ai competenti uffici comunali e corredato dal nulla-osta del servizio per il verde, il quale determina eventuali cauzioni e/o misure di compensazione /indennizzo, così come anche previste nella l.r. n. 6/2005 e nelle deliberazioni attuative della Giunta Regionale (DGR n. 813 del 7 luglio 2014).

Gli interventi di manomissione di aree verdi ed alberate dovranno tener conto delle piante già presenti nel luogo e del loro spazio minimo vitale sin dalle fasi preliminari di progettazione, adeguando alle naturali capacità di sviluppo futuro le scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.

Il Comune determina altresì l'indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati

1. Le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico, le banchine o massicciate di strada alberate dovranno contenere:







- tutti gli estremi di identificazione del richiedente (Nome e Cognome o Ragione sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale);
- le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
- una planimetria quotata indicante il rilievo completo delle presenza vegetali esistenti sull'area verde interessata dalla manomissione, estesa ad una porzione di almeno 20 ml oltre il limite di intervento ed riportante ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (ingombro del cantiere, sezione degli scavi);
- la durata degli interventi;
- documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito;
- l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare l'Amministrazione Comunale di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione. A seconda dell'intervento gli uffici competenti possono richiedere la presentazione di adeguata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria fissandone tempi e modi;
- le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi.
- Qualora gli interventi siano conseguenza di lavori o altro, la richiesta non dovrà essere autonoma ma andrà presentata in maniera congiunta e contenuta nella domanda principale (richiesta di permesso di costruire, denuncia inizio attività edilizia, ecc.)
- L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di affiggere in cantiere un cartello con notizie che informino la cittadinanza dei lavori autorizzati.
- Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde comunale, il soggetto autorizzato sarà tenuto ad indennizzare il danno.

Non è consentita in nessun caso l'occupazione o l'utilizzo, anche temporaneo a fini commerciali di aiuole, spazi fioriti o tappeti erbosi pubblici o di uso pubblico .

#### PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

#### ARTICOLO 6 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

L'area di pertinenza di un albero è la porzione di terreno che ospita l'apparato radicale dello stesso. Essa è definita convenzionalmente dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero a livello del terreno e i seguenti raggi:

- albero di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m): raggio pari a 2,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra
- albero di seconda grandezza (altezza a maturità 12 18 m): raggio pari a 3,0 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra
- albero di prima grandezza (altezza a maturità > 18 m): raggio pari a 3,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.

Per area di pertinenza degli arbusti e delle piante arbustive in forma arborea si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro della ceppaia o del fusto e raggio pari a 1 volta la circonferenza che racchiude i rami o la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.

Le aree di pertinenza delle altre formazioni vegetali si calcolano sui singoli e sull'insieme (perimetro) degli alberi e/o degli arbusti presenti.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.







In ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale è, al minimo, pari a 100 cm.

#### ARTICOLO 7 – POTATURE DEGLI ALBERI

Un albero correttamente piantato e coltivato non necessita di potatura. Tuttavia, la potatura è uno strumento utile per la regolazione delle interferenze tra albero, manufatti e attività antropiche. Di norma, quindi, tale operazione si effettua per allevamento di giovani alberi, per eliminazione di rami secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per esigenze di contenimento spaziale. <u>Inoltre la potatura può essere necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o con altre utenze aeree o sotterranee esistenti.</u>

I rami che si diffondono oltre i confini di proprietà devono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone, altre piante o cose.

Le corrette modalità di potatura sono indicate nell'Allegato C.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

Nel caso di piante o formazioni vegetali di particolare rilevanza la potatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

#### ARTICOLO 8 – CAPITOZZATURE DEGLI ALBERI

La capitozzatura consiste nel recidere fusti e branche primarie. Non costituisce capitozzatura il taglio effettuato rilasciando almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello del ramo reciso (*taglio di ritorno*).

La capitozzatura, ai fini del presente regolamento, non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate, acero campestre, bagolaro per produzione di fogliame ad uso alimentare, gelsi e salici da capitozza), per arte topiaria o per le specie arboree piantate e allevate a siepe.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

La capitozzatura degli alberi ad alto fusto è ammissibile nei seguenti casi:

- alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature;
- alberi con rami malati o pericolanti;
- alberi messi a dimora in spazi non adeguati;
- alberi seccaginosi da rivitalizzare;
- alberi che interferiscono con elettrodotti e reti tecnologiche aeree.

Nel caso di piante di particolare rilevanza la capitozzatura dovrebbe essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

In ogni caso, poiché la capitozzatura danneggia le piante e ne determina la perdita del valore ornamentale e dei servizi ambientali e paesaggistici forniti, come alternativa a tale operazione deve essere sempre valutato l'abbattimento e l'eventuale sostituzione dell'albero con specie idonea.

#### ARTICOLO 9 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna ed in stagione vegetativa, e quindi nei mesi da marzo a settembre/ottobre.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto, la ripulitura, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale residuo.







Le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, sempreché non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.

Per potature o abbattimenti di alberi sotto tutela dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Servizio competente per il Verde ;

Consultare allo scopo l'allegato F) al presente Regolamento (**Elenco specie arboree protette**.)

#### ARTICOLO 10 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate le norme tecniche di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati e le superfici con alberi e arbusti ricadenti in aree di cantiere devono essere protetti da solide recinzioni che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberate, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione di cuscinetto. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Non saranno ammessi:

- a) posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee;
- b) accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, altro;
- c) infissione di chiodi o appoggi;
- d) installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi;
- e) imbracatura dei tronchi, altro.

Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, altro) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco, che dovranno essere trattate in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Nella zona delle radici (= zona chioma) non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, altro. L'acqua di lavaggio, in particolare quella con le polveri di cemento, è da eliminare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

Si deve mantenere libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dal Servizio competente per il verde l'interdizione del cantiere, dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno, per mezzo di opportuna recinzione.







Nel caso di piante di particolare rilevanza situate ai margini o all'interno del cantiere, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento e/o di cui al Capo IV della l.r. n. 6/2005, l'ufficio competente per il verde deve richiedere un *Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere*.

#### ARTICOLO 11 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo, se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono essere eseguiti in **maniera tale da evitare il taglio delle radici.** Tale operazione, infatti, predispone all'ingresso di patogeni agenti di carie o che ne provocano la morte e altera la stabilità e la vegetazione dell'albero.

I lavori di scavo devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell'albero e comunque ad una distanza (calcolata dal filo del tronco alla luce netta dello scavo) non inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza e m 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

Nel caso si rendessero necessari lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni stabilite di volta in volta, in relazione allo specifico caso, dal responsabile del Servizio aree verdi.

Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto se grosse (diametro da 2 a 5 cm) e resistenti primarie (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc.; qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, non strappi, mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore circa prima del reinterro.

#### L'amputazione delle radici portanti equivale all'abbattimento dell'albero

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale; nel caso di scavi continui che interessano alberature stradali, deve essere richiesta dall'ufficio comunale competente per il verde una perizia tecnica agronomico-forestale.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, altro) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dal Servizio competente per il verde con la collaborazione del Servizio Manutenzione.

Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- I vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, altro.
- II gli scavi siano riempiti con terreno agrario così da permettere un livellamento con il terreno circostante. I tecnici del Servizio competente per il verde indicheranno lo spessore necessario.

#### ARTICOLO 12 – LAVORI DI RIPRISTINO DI AREE VERDI E RELATIVE SPESE

Le spese dei lavori di ripristino di aree verde e alberate sono a carico dell'autore della manomissione.

I lavori di ripristino verranno ordinati dall'Amministrazione Comunale a carico del privato al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione del patrimonio verde circostante.







In caso di mancata esecuzione spontanea si potrà procedere d'ufficio a spese dell'autore della manomissione.

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento dell'impresa esecutrice dei lavori di ripristino con addebito di tali spese all'autore della manomissione.

Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) potrà essere richiesto il ripristino totale dell'area senza che l'autore della manomissione possa sollevare alcuna eccezione.

#### ARTICOLO 13 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

L'espianto di alberi per effettuarne lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto nel termine di cinque annate vegetative a partire dalla loro prima messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; in caso contrario l'espianto, anche se eseguito previa zollatura, equivale all'abbattimento. Il trapianto deve essere realizzato immediatamente dopo l'espianto effettuando, se necessario, il contenimento delle chiome, nonché la rifilatura a taglio netto e disinfezione delle radici eventualmente tagliate.

#### ARTICOLO 14 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, nuociono all'integrità fisica e fisiologica delle piante arboree ed arbustive ed al loro naturale sviluppo. Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'ufficio comunale competente per il verde ai sensi dell'articolo 5, è vietato:

- versare nell'area di pertinenza degli alberi o, comunque, nel suo intorno, sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche;
- scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;
- rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;
- affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro, ecc.;
- sradicare alberi e arbusti;

Sono altresì vietate le seguenti azioni:

- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'infissione, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo:
- l'imbrattamento con vernici o altro dei fusti e rami.
- il riporto, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o l'interramento di qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;
- il compattamento del terreno nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- lo scavo di buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- l'utilizzo delle aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali e commerciali in genere.
- L'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici o condutture di qualsiasi tipo sugli alberi;







Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste all'art. 46 del presente Regolamento

Nel caso in cui il Servizio competente per il verde debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti come . Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene "albero". L'indennizzo complessivo sarà determinato come da Allegato E al presente Regolamento.

#### ARTICOLO 15 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere gestiti dal punto di vista manutentivo.

Le potature, i diradamenti o i singoli abbattimenti, le ricostituzioni e le sostituzioni di tratti o i singoli reimpianti vanno valutati in base alla situazione statica, fitosanitaria e all'età di servizio, come definita all'ultimo comma del presente articolo, dell'intera alberata.

Nel caso di abbattimento di alberi facenti parte di alberate adulte, l'ufficio comunale competente per il verde valuterà, sulla base delle condizioni spaziali esistenti, l'opportunità di effettuare piantagioni sostitutive e la possibilità di introdurre altre specie.

Le piante di particolare rilevanza dovranno essere difese mediante appositi elementi, nonché segnalate ai sensi del Codice della Strada.

Nell'Allegato C è indicata l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate nelle alberate stradali. Il concetto di età di servizio non è valido nel caso di alberi secolari o di formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi della L.R. n. 6/2005. In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50%.

#### ARTICOLO 16 - ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

Le formazioni vegetali lineari qualora siano elementi di reti o corridoi ecologici sono gestite tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni naturalistiche e ambientali.

#### ARTICOLO 17 - PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati sono gestiti così come prescritto dalla L.R. 26/1998.

#### ARTICOLO 18 – AREE COLTIVATE URBANE

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano, da condurre in armonia con le norme urbanistiche, igieniche e ambientali, sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo. Gli aventi titolo in particolare devono:

• evitare di lavorare il terreno nella fascia di almeno 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche;







- provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;
- tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche e i corsi d'acqua;
- evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a ritocchino.

#### ARTICOLO 19 - ORTI URBANI

#### I. Oggetto, definizioni e finalità

- 1. Le presenti linee guida disciplinano la concessione e l'uso degli orti urbani sambenedettesi.
- 2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione degli aventi titolo per un periodo di durata quinquennale, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
- 3. L'Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano concessi a soggetti residenti nel territorio comunale, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità.
- 4. Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:
  - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, nonché lo svolgimento da parte di persone anziane di attività utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute; sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le realtà associative presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
  - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
  - promuovere l'attività fisica delle parti più deboli della società;
  - favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
  - soddisfare la domanda sociale di "paesaggio";
  - recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;
  - dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani "verdi" di qualità contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente.

#### II. Requisiti per la concessione

- 1. Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano occorre essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.
- 2. Requisiti richiesti:
  - essere residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto;
  - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e comuni limitrofi e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area







scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale:

- essere in grado di coltivare personalmente l'orto.
- non aver ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto sociale.
- Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una a scelta dell'interessato.
- Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.
- Lo stato di solitudine, desumibile dall'anagrafe comunale, a parità di graduatoria, sarà requisito di priorità.

#### III. Procedure di concessione.

- 1. La concessione degli orti pubblici è effettuata in base all'esito di graduatorie formate a seguito di pubblicazione di bando di appalto ,su istruttoria del competente Servizio Aree Verdi e Parchi Urbani a conclusione della procedura prevista e disciplinata dal presente articolo.
- 2. Le relative graduatorie, di cui al precedente comma II, sono formate applicando i criteri meglio specificati nel comma XI ed approvate con determinazione dirigenziale.
- 3. La concessione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:
  - a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
  - b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale;
  - c) versi la quota di canone stabilita all'atto della concessione;
- 4. Le graduatorie rimarranno valide sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di decadenza del concessionario o di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora lotti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
- 5. Il comune si riserva un orto per ogni singolo lotto da assegnare ad enti scolastici, associazioni di volontariato sociale, ecc. per scopi educativi e riabilitativi. A tal fine gli assegnatari degli orti, si impegnano a rotazione a prestare attività di sostegno gratuita ai predetti enti e associazioni.
- 6. L'Amministrazione si riserva di determinare , mediante apposita deliberazione giuntale, i criteri di assegnazione dei lotti in occasione dell'emanazione dei bandi per la concessione degli orti pubblici nel rispetto dei requisiti previsti al successivo comma IX.

#### IV. Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto

- 1. La concessione ha una durata complessiva di cinque anni.
- 2. La concessione dell'orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
- 3. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni (superficie variabile da cinquanta a cento metri quadrati). I singoli lotti, individuati con eventuale targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi e delimitati.
- 4. L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.





# CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

#### Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche Servizio Aree Verdi e Qualità Urbana

- 5. Gli orti concessi debbono essere coltivati direttamente dai concessionari i quali potranno essere aiutati dai loro familiari.
- 6.In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 6 (sei) mesi , il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente per la gestione degli orti urbani.
- 7. L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo documentato superiore a 6 (sei) mesi, va segnalata all'ufficio competente che provvederà, se del caso, ad una nuova concessione ad altro richiedente avente diritto in base alla graduatoria.
- 8. In caso di decesso del concessionario, il lotto libero sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.
- 9. La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nei punti 7 e 8, del presente comma interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e a seguito della perdita dei requisiti di cui al precedente comma II.
- 10. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

#### V. Regole di utilizzazione degli orti urbani.

- 1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nelle presenti Linee guida per l'uso dell'orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a: a) rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
- b) non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
- c) non coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua;
- d) non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- e) non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
- f) coltivare l'orto assegnato con continuità;
- g) non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
- h) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
- i) utilizzare materiali omogenei;
- j) rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l'altezza di mt 1,80 e dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l'impiego di materiali metallici);
- k) realizzare le legature con rafia o prodotti naturali, escludendo materiali diversi, metallici o plastici;
- 1) non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- m) collocare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana, della capienza massima di litri 100 tendenzialmente di colore omogeneo, della medesima dimensione e muniti di coperchio o rete antizanzara;







- n) approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- o) non recintare il lotto concesso: (solo nei casi espressamente indicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale sarà consentita una semplice delimitazione di 30 cm. d'altezza o, in presenza di casi specifici, sarà consentita una delimitazione del lotto assegnato con rete metallica di altezza massima cm. 120, infissa nel terreno con opportuni sostegni);
- p) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- q) provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- r) non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- s) usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;
- t) fare buon uso del sistema di irrigazione, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua potrà essere limitato secondo le indicazioni del comitato di gestione di cui al successivo comma VII:
- u) non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- v) non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- W) non tenere stabilmente sull'area in concessione cani o altri animali negli orti;
- x) non utilizzare coperture di plastica, salvo il seguente caso: le coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra, sono ammissibili ove non diano origine a strutture stabili o indecorose e, se realizzate, dovranno essere rimosse a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. Le suddette serre non devono superare le dimensioni massime di lunghezza mt 4 larghezza mt 3 altezza mt. 1,8, il suolo all'interno di essa non deve essere assolutamente pavimentato con nessun tipo di materiale (piastrelle, cemento, legno, ecc.) ma deve rimanere ad uso esclusivo di semina. La serra deve essere posizionata minimo 80 cm. dal confine con gli orti vicini.
- y) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;
- z) non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- aa) non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- bb) osservare il divieto di mantenere depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto (legnami, inerti, ecc.);
- cc) smaltire i residui di sfalcio e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di compost può essere gestita in forma individuale all'interno del proprio lotto o mediante conferimento in area collettiva ma controllata e gestita in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria, sul contesto urbano o verso gli altri orti);
- dd) non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- ee) osservare il divieto di costruire capanni e similari;
- ff) utilizzare per il rimessaggio delle attrezzature da lavoro esclusivamente una cassapanca orizzontale in materiale plastico o legno delle misure massime di ml. 2,00 lunghezza, ml.1,00 larghezza, ml. 1,00 altezza;
- gg) adottare preferibilmente i metodi di coltivazione biologica;
- hh) osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;
- ii) non utilizzare né i prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di dello specifico patentino;







- jj) non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- kk) mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui quest'ultima derivi dalla prima;
- Il) pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone e la quota forfetaria dovuti al Comune ai sensi del successivo comma IX;
- mm) vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Rappresentante dei concessionari e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- nn) pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
- oo) osservare il divieto di prelevare prodotti da altri orti;
- pp) adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo della zanzara tigre;
- qq) contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente e allo sgombero neve di tutte le parti comuni (parcheggio, viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto;
- rr) provvedere alla manutenzione delle recinzioni;
- ss) mantenere tutte le attrezzature di proprietà comunale consegnate in ordine ed in buono stato di conservazione;
- tt) provvedere alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento della siepe perimetrale se esistente;
- uu) osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
- vv) mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni diatriba al Rappresentante dei concessionari o direttamente agli uffici comunali competenti;
- ww) consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dall'Amministrazione comunale;
- xx) rispettare ogni altra disposizione contenuta nelle presenti Linee Guida, nonché negli ulteriori atti consegnati al momento della concessione.
- 2. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.
- 3. Copia delle chiavi delle eventuali parti comuni verrà consegnata a cura dei competenti uffici comunali al Rappresentante dei concessionari.

#### VI. Decadenza della concessione

- 1. In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo il Comune provvederà alla contestazione della violazione al concessionario . In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la dichiarazione di decadenza della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato per i casi stabiliti nel precedente comma V .
- 2. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del P.R.G.C. o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
- 3. La decadenza non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
- 4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.







#### VII. Comitato per la gestione

- 1. Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l'Amministrazione comunale, in ciascuna area comunale destinata ad orti urbani, sarà costituito un Comitato di Gestione composto da 3 membri di cui:
  - uno indicato dall'Amministrazione Comunale ;
  - uno in rappresentanza degli sponsor o benefattori ( in alternativa , qualora non vi fossero sponsorizzazioni o donazioni un membro indicato dalla Amministrazione in rappresentanza del quartiere );
  - Uno, eletto a maggioranza, in rappresentanza dei concessionari degli appezzamenti,

Il Comitato di Gestione dura in carica per un massimo di 5 anni e svolge le seguenti funzioni:

- gestisce i rapporti tra gli assegnatari e tra gli assegnatari e l'Amministrazione Comunale;
- propone le procedure di decadenza;
- controlla il regolare svolgimento delle attività di conduzione degli orti e il rispetto del regolamento;
- 2. E' inoltre compito comitato per la gestione :
  - predisporre e affiggere nella bacheca situata presso opportuni siti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni e dei servizi igienici se presenti;
  - segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
  - vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
  - provvedere affinché vengano effettuati gli interventi di cui al comma V lett.ra kk) del presente articolo;
  - convocare un'eventuale assemblea dei concessionari;
  - stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua;
  - stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa;
  - stabilire eventuali orari di accesso agli orti;
  - svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali.

#### VIII. Responsabilità e controversie

- 1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.
- 2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso.
- L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.
- 3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.







#### IX. Canone concessorio e riparto delle spese

1. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese per la gestione (in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica) e per la manutenzione straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento di una quota forfetaria annua a titolo di concorso spese, denominata canone e fissata, su base annua (12 mesi), in misura pari a € 1,00 per mq.

La somma deve essere versata entro 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto come previsto dal comma III del presente articolo; per gli anni successivi la somma dovrà essere corrisposta entro l'11 novembre.

- 2. L'importo del canone come sopra quantificato è stato determinato in via presuntiva.
- L'Amministrazione comunale si riserva di adeguare detto importo, in misura comunque uguale per tutti i concessionari, a seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione. In tal caso l'importo integrativo del canone sarà comunicato (attraverso il Rappresentante dei concessionari), ai singoli concessionari. La quota di adeguamento del canone dovrà essere pagata mediante versamento alla Tesoreria Comunale, entro i termini che saranno indicati nelle relative comunicazioni.
- 3. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfetarie di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.

#### X. Azione di controllo del Comune

- 1. L'Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi per mezzo di personale incaricato.
- 2. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

### XI. Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione.

- 1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma III, le domande di concessione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri :
  - Fascia di età
  - Fascia ISEE Reddito familiare
  - Residenza
  - Situazione familiare
- 2. In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni nell'ordine:
  - residenza nel quartiere ove è ubicato l'orto,
  - situazione familiare,(stato di solitudine)
  - età più elevata.

#### PARTE III - FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

#### ARTICOLO 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi articoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione







d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.

Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.

L'ottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di seguito riportate non costituisce esenzione da eventuali ulteriori obblighi derivanti da altre norme.

#### ARTICOLO 21 – INTERVENTI VIETATI

Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche attraverso la pratica di giochi e attività sportive al di fuori delle zone appositamente attrezzate;
- b) eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno;
- c) calpestare le aiuole fiorite;
- d) imbrattare o provocare danni a segnaletica, panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;
- e) permettere ad animali in proprio affidamento di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;
- f) effettuare coltivazioni agricole di qualsiasi tipo e genere; ( ad esclusione delle aree destinate ad Orti Urbani così come definiti al precedente art. 19 )
- g) effettuare l'allevamento di animali;
- h) accendere fuochi al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- i) lavare macchine e attrezzature varie;
- j) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- k) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- 1) l'abbandono dei rifiuti di ogni genere , avanzi di cibo ed altro al di fuori dei contenitori di raccolta;
- m) gli scavi non autorizzati:
- n) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- Nelle aree gioco e negli spazi pubblici con istallazioni ludiche è vietato l'accesso ai cani. Qualora tali spazi siano adeguatamente recintati, l'accesso degli animali all'area verde o parco pubblico è consentito esclusivamente fuori dalle aree da gioco ed in ogni caso sempre al guinzaglio;
  - E' facoltà della Amministrazione Comunale interdire l'accesso di animali all'interno di spazi verdi ove vi sia presenza costante di minori , nel caso sull'area sarà apposta specifica cartellonistica ;
- p) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- q) **fumare**, fatta eccezione per gli spazi in concessione ad attività commerciali o turistico ricreative:
- r) calpestare o far calpestare da animali i siti erbosi ove sia espressamente vietato con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;







- s) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi:
- t) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite:
- u) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone o danneggiare alberi, siepi, aiuole e giardini;
- v) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- w) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);
- x) campeggiare e pernottare;
- y) Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
- z) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- aa) sono inoltre vietate tutte le attività e le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;

E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste all'art. 46 del presente Regolamento

#### ART. 22 - ACCESSO DI VEICOLI A MOTORE NEGLI SPAZI VERDI

- 1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
- 2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
- a) motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.
- 3. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.







Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste all'art. 46 del presente Regolamento

#### ART. 23 – GIOCHI ED ATTIVITÀ SPORTIVE

- 1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.
- 2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
- 3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.
- 4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle indicazioni e/o prescrizioni eventualmente presenti . Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
- 5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.
- 6. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
- 7. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste all'art. 46 del presente Regolamento

#### ARTICOLO 24 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

Il Comune definisce le aree verdi, comprese aiuole e aiuole spartitraffico, ove sono vietate di norma autorizzazioni o concessioni di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo.

Tale norma non si applica nel caso dei cosiddetti contratti di *sponsorizzazione* per la concessione a terzi del servizio di realizzazione e gestione di particolari sistemazioni a verde, a condizione che la cartellonistica da adottare non prevalga per colori, forme e dimensioni, ad insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti, sulla stessa sistemazione a verde.







#### PARTE IV - PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

#### ARTICOLO 25 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) vengono effettuate preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, viene definito l'impianto vegetazionale ed il relativo piano di manutenzione.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone, di antico indigenato e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, porre in atto tutti gli accorgimenti tesi al risparmio idrico ed energetico e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale (arenili, aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, si dovranno conformare obbligatoriamente al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale.

I progetti concernenti la realizzazione o la manutenzione straordinaria di parchi, aree verdi e giardini e di realizzazione di alberate, consistenti nello studio delle condizioni pedo-bioclimatiche necessarie per l'attecchimento e lo sviluppo delle piante, nonché nello studio dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell'impianto vegetazionale che si intende realizzare, dovranno essere redatti da un professionista con adeguate competenze; tali progetti sono denominati *Progetti colturali-gestionali*.

#### ARTICOLO 26 – ELABORATI DEL PROGETTO COLTURALE-GESTIONALE

Gli elaborati del *Progetto colturale-gestionale* consistono in:

- studi ed indagini quali : inquadramento paesaggistico, analisi agroforestale, geopedologica, morfotopografica, ambientale e fitosociologica, ecc. con relative tavole, corografie, documentazioni fotografiche;
- elaborazioni grafiche e prospettive attraverso le quali vengono illustrate funzioni e tipologie dell'impianto vegetazionale, particolari tecnici, dinamiche vegetazionali, inserimenti paesaggistici, ecc;
- descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vegetali e manufatti) e delle tecniche esecutive:
- piano di tutela del verde esistente, con particolare riguardo alla flora e alla vegetazione protetta;
- relazione tecnica con planimetrie redatte alle scale opportune ( $\leq 1:500$ ) dello stato di fatto: aspetti agronomico-forestali, situazione biomeccanica e fitopatologica della vegetazione arborea preesistente:
- relazione tecnica di progetto dei criteri adottati per le scelte progettuali, dei materiali vegetali e non, delle tecniche esecutive, degli aspetti bioecologici ed agronomico-forestali relativamente alla fase di impianto e alla fase di gestione (per i nuovi impianti e per la vegetazione preesistente);
- restituzioni grafiche di progetto (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle scale opportune ( $\leq 1:500$ ) per le principali caratteristiche dell'opera:







alberi con evidenziata la copertura a maturità, arbusti con evidenziata la copertura a maturità, siepi, eventuali impianti di irrigazione e drenaggi, piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o carrabili, arredi e attrezzature ludiche, pubblica illuminazione, recinzioni, ecc.; le planimetrie dovranno riportare obbligatoriamente: l'orientamento, le distanze degli alberi dai manufatti e dalle utenze (aeree e sotterranee), il/i luogo/ghi d'impianto per la messa a dimora;

- elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde.

#### ARTICOLO 27 – SCELTA DELLA SPECIE

La scelta delle specie da impiegare in ambito urbano deve essere attentamente operata in funzione di vari parametri quali ad esempio: clima, terreno, finalità dell'impianto, volume delle chiome a maturità, tipo e presenza di edifici circostanti, tipo di frequentazione e uso delle aree circostanti da parte della cittadinanza, allergenicità, presenza di gravi patogeni e di parassiti dei vegetali stessi, proprietà estetiche e olfattive delle piante, caratteristiche degli apparati radicali, ecc.

Per evitare la diffusione incontrollata di piante invadenti, dannose od estranee al paesaggio, è vietata la messa a dimora e la propagazione delle infestanti arboree quali, ad esempio, *Ailanthus altissima* (ailanto) e *Robinia pseudoacacia* (robinia, ad eccezione di quelle ornamentali non infestanti, ad es. varietà "Casque rouge").

Non è consigliato l'impiego di specie esotiche non naturalizzate e di specie anche autoctone nella Regione Marche, ma estranee al paesaggio urbano o rurale tradizionale del territorio comunale.

Si depreca altresì l'impiego di specie per le quali è attestata nel territorio la presenza di parassiti o malattie oggetto di decreti di lotta obbligatoria o che, comunque, ne costituiscono causa di grave deperimento o disseccamento. Potranno viceversa essere impiegati individui di specie affini indenni o cloni delle medesime specie selezionati per la loro resistenza a parassiti o malattie.

Si sconsiglia infine l'impiego di generi e specie per le quali sono noti gli inconvenienti che arrecano in ambito urbano quali, ad esempio, gli individui femminili del genere *Populus* e *Ginkgo*.

Per l'impianto di nuovi alberi e per le sostituzioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, cioè con le seguenti caratteristiche: fusto diritto e privo di ferite, di aspetto non "filato" e non sciabolato, presenza del prolungamento dell'asse centrale all'interno della chioma (eccetto le var. globose o pendule), assenza di fusti codominanti per le specie con dominanza apicale, ramificazioni distribuite regolarmente ed equilibratamente in proiezione verticale e orizzontale, rami senza corteccia interclusa, apparato radicale integro e ben conformato (es.: assenza di radici strozzanti e spiralate).

Il miglior sviluppo delle piante messe a dimora non dipende soltanto dalla qualità del materiale vivaistico, ma anche dalle cure colturali necessarie per l'attecchimento e l'accrescimento degli apparati radicali e degli organi epigei. Per le piante arboree sono necessari, nei primi due – tre anni dalla messa a dimora, sistemi di ancoraggio che fungano di sostegno senza arrecare inconvenienti e danneggiamenti (da due a quattro pali tutori per pianta con legature non rigide oppure fissaggio sotterraneo della zolla).







#### ARTICOLO 28 - AREE VERDI

La superficie da destinare a verde pubblico deve essere calcolata al netto di pavimentazioni, percorsi, ecc.; in altri termini la superficie di verde pubblico è costituita dalle aree sistemate a prato, dalle aree sistemate con tappezzanti erbacee o arbustive, dalle aree di pertinenza delle piante arboree ed arbustive non impermeabilizzate. Nei piani urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani PEEP, piani PIP, piani particolareggiati, ecc.) le aree verdi pubbliche dovrebbero avere una superficie accorpata non inferiore al 50 %.

L'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei piani attuativi potrà essere concessa soltanto previa verifica in fase istruttoria di tutti gli elaborati relativi al *progetto colturale-gestionale* del verde e di tutto quanto previsto nel presente articolo.

Nel caso di nuove costruzioni o di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, la documentazione prevista all'articolo 26 dovrà essere integrata con:

- la previsione della copertura arborea e arbustiva a maturità;
- l'indicazione della viabilità, degli edifici, dei passi carrai e delle utenze (aeree e sotterranee), esistenti o di progetto, situati all'interno o attigui all'area di intervento.

In merito alla quota di superficie da destinare a verde nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, a titolo orientativo si indicano le seguenti coperture del suolo (calcoli da effettuare in base alle caratteristiche delle singole specie arboree e arbustive; dal computo devono essere escluse le siepi perimetrali):

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
  - ➤ 40% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
  - ➤ 10% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
- nelle zone produttive:
  - > 50% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
  - ➤ 20% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

Le aree a prato che costituiscono un'unica sistemazione a verde devono essere accorpate, ovvero non solo derivare da spazi di risulta; nel caso in cui occorresse effettuare comunque frazionamenti, le aree di medio - piccole dimensioni (orientativamente da 200 a 2.000 m²) devono avere comunque forme e dimensioni tali da consentire adeguate piantagioni e manutenzioni; le piccole aree (inferiori a 200 m²), o le aree piccolissime che si ottengono nella realizzazione del verde stradale, devono, rispettivamente, essere sistemate preferibilmente con arbusti, arbusti tappezzanti, pavimentazioni o, comunque, con materiali porosi e permeabili. Qualora le aree verdi attrezzate venissero realizzate in zone non pianeggianti, esse dovranno avere una superficie accorpata ad inclinazione zero superiore al 30% della loro estensione totale e il 50% della restante superficie non potrà avere una inclinazione superiore al 5%.

I corpi illuminanti devono essere distanziati il più possibile dagli alberi, evitando di proiettare la luce verso le loro chiome, rispettando i criteri di progettazione previsti dalle disposizioni legislative in materia. I percorsi di attraversamento devono essere realizzati con materiali porosi e/o permeabili.

Nelle zone produttive sono inoltre consigliate schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica o con presenza di viabilità pubblica.

Le distanze delle alberature da ogni manufatto edilizio dovrà essere pari al diametro delle chiome a maturità, mentre per le distanze da utenze aeree o sotterranee occorre attenersi alle norme vigenti in materia, sentiti i proprietari e/o i gestori delle reti.







#### ARTICOLO 29 – PARCHEGGI ALBERATI

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla eliminazione o mitigazione degli impatti ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità dell'opera e il suo inserimento paesaggistico.

A tal fine, per l'impianto delle alberate, dovrà essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento; dovrà inoltre essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

La superficie di sosta dovrà essere realizzata con materiali permeabili (es. grigliato), mentre le aree di manovra potranno essere realizzate in asfalto o altri materiali impermeabili.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Nella redazione degli elaborati richiesti all'articolo 26, in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm;
- le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta;
- la pavimentazione permeabile, la superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti;
- in merito alla scelta della specie occorre escludere le piante arboree che per caratteristiche degli apparati radicali e dei frutti, quali ad esempio i pini (*Pinus* spp.), gli ippocastani (*Aesculus* spp.) e i pioppi (*Populus* spp.), non sono compatibili con la destinazione dell'impianto.

#### ARTICOLO 30 - VIALI ALBERATI

La dotazione di verde della viabilità pubblica, soprattutto quella urbana, riveste un valore non solo ambientale ed architettonico-urbanistico, ma anche paesaggistico, in quanto assolve alla funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano e rurale: pertanto, nel caso di nuove realizzazioni o di riqualificazione di strade esistenti, la dotazione di verde, se prevista, dovrà essere consona sia al contesto urbano sia alle possibilità di sviluppo delle reti ecologiche.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, qualora l'alberata o la sistemazione a verde in generale rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi o siepi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione/accordo tra Comune e soggetti privati.

La documentazione di progetto prevista all'articolo 26 dovrà essere integrata con una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare danni di rilievo alla vegetazione esistente o a quella di progetto; qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.







Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche Servizio Aree Verdi e Qualità Urbana

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati sia dal punto di vista progettuale che nella successiva loro gestione. La composizione mista, cioè la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali, è utile sia al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti, sia per ovviare a vincoli e limitazioni varie soprattutto presenti in ambito urbano.

La realizzazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi potrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni; tale risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età specie e dimensione sui diversi viali.

### Tra albero e albero e tra alberi ed edifici la distanza consigliata è quella pari al diametro delle chiome a maturità.

Nei marciapiedi, qualora gli stessi siano adiacenti a edifici, si dovrà determinare il tipo di alberata secondo la seguente articolazione:

- per marciapiedi di larghezza fino a 2,5 m: alberi di III grandezza o fastigiati a sviluppo molto contenuto;
- per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 4 m: alberi di II grandezza o fastigiati;
- per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: alberi di II grandezza.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm.

#### ARTICOLO 31 - PARCHI URBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati hanno funzioni molteplici – ecologiche, sociali, protettive e produttive – volte all'erogazione di benefici di diritto fondamentale per la collettività. Essi sono progettati così come previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 26/1998.

#### ARTICOLO 32 – GARANZIE E MANUTENZIONI

La sistemazione a verde non si conclude con la realizzazione dell'impianto, bensì ad avvenuto attecchimento di tutti i componenti vegetali; per tale motivo deve essere sempre previsto un periodo di garanzia che non può essere inferiore a 18 mesi o, meglio, due stagioni vegetative, a partire dalla data di piantagione.

Il verde pubblico realizzato da privati la cui gestione e manutenzione sarà effettuata direttamente dal Comune potrà essere preso in carico dall'ufficio competente per il verde soltanto ad avvenuto completo attecchimento di tutti i componenti vegetali. Nei costi di progetto relativi all'impianto dovrà pertanto essere prevista la suddetta garanzia di attecchimento; durante il medesimo periodo di garanzia dovranno essere garantite tutte operazioni necessarie per l'attecchimento stesso tra le quali, in particolare, sfalcio dei prati per favorire l'accestimento delle erbacee perenni e irrigazioni per favorire la radicazione di alberi e arbusti.

Le superfici a verde pubblico per essere prese in carico da parte del Comune devono essere state realizzate secondo le norme e le prescrizioni del presente Regolamento. Le prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con il Comune.

Non potranno essere prese in carico dal Comune opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati dall'ufficio competente per il verde urbano e per le quali non sia stato verificato l'attecchimento di tutti i componenti vegetali da parte del medesimo ufficio competente per il verde.







#### **CAPO III - VERDE PRIVATO**

#### ARTICOLO 33 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

La gestione del verde privato, fatte salve le tutele di cui alla L.R. 6/2005 qualora applicabili, è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo secondo gli standard della buona pratica colturale di cui agli allegati del presente Regolamento.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al Capo II, Parte II, del presente Regolamento.

I proprietari o aventi titolo delle formazioni vegetali monumentali e delle piante secolari ai sensi della L.R. n. 6/2005, degli alberi monumentali di cui alla L. n. 10/2013, e delle piante tutelate dal Comune ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti ad adottare le modalità gestionali eventualmente indicate nei relativi provvedimenti di tutela o dalla legge.

I proprietari di piante poste al confine di strade pubbliche devono provvedere al taglio di rami e siepi debordanti che ostacolano il transito pedonale o veicolare o limitano l'accrescimento e la verticalità degli alberi posti nelle pertinenze stradali pubbliche.

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano sono condotte in armonia con le norme urbanistiche, igieniche, della buona pratica agricola e ambientale, e sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono evitare di lavorare il terreno nella fascia di 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade, provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie, tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade ed i corsi d'acqua, evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a rittochino.

#### ART. 34 - DISCIPLINA DEL VERDE PRIVATO O IN CONCESSIONE

- 1. I proprietari, affittuari, concessionari di aree pubbliche o comunque agli aventi titolo di aree verdi, cortili, terreni scoperti, aree di pertinenza a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico hanno l'obbligo:
- a) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
  - alla ordinaria pulizia;
  - al controllo degli stessi di modo che terzi non li utilizzino per abbandonarvi cose;
  - allo sfalcio dell'erba alta ed al taglio di rovi e canneti ivi insistenti, (in ambito urbano è da considerarsi alta l'erba di un giardino o pertinenza che superi la misura di cm. 30 dal piano di campagna);
  - ad eliminare la presenza di animali morti e materiale putrescente;
  - a sgomberare i materiali allo stato di abbandono;
  - ad impedire azioni, da parte di chiunque, che provochino:
- dispersione di liquidi sul suolo, sugli argini e nei corsi d'acqua (canali, fossi ecc.)
- deposito d'immondizie e/o rifiuti di qualsiasi genere;
  - alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino ad altezza inferiore a m 5,00;
  - alla pulizia almeno giornaliera del suolo pubblico da foglie, rami e frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento;
  - alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare:
- cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti ed altre lordure.







b) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti in detti siti:

- ad effettuare periodiche disinfestazioni, nel rispetto della vigente normativa, con:
- trattamenti contro le larve; trattamenti contro gli insetti adulti; derattizzazioni;
  - ad impedire la formazione di raccolte d'acqua e pozzanghere anche in luoghi poco accessibili o nascosti (sotterranei, cantine, intercapedini);
  - a pulire periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni;
  - ad evitare che l'acqua ristagni nei sottovasi dei fiori per più giorni per evitare lo sviluppo delle larve;
  - a non lasciare acqua nei recipienti domestici o da giardino, per più giorni;
  - .a coprire vasche e bidoni con zanzariere o teli impermeabili;
  - a coprire oggetti e contenitori, ove possa raccogliersi acqua piovana, con teli impermeabili o coperchi;
  - a pulire periodicamente tombini, grate e pilette intasati da detriti
  - a controllare il corretto funzionamento dei sifoni:
  - a non abbandonare nell'ambiente contenitori, oggetti e materiali vari (quali bidoni, copertoni d'auto, lastre alveolari di polistirolo, ecc.) che possono riempirsi o consentire il ristagno d'acqua piovana;
- c) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
  - alla copertura e protezione di materiali sfusi e/o pulverulenti;
  - a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita;
  - a raccogliere in appositi contenitori tutti i materiali pulverulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da impedire la formazione di pulviscolo;
- d) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
  - alla protezione da fuoco dei materiali incendiabili (ramaglie, legno, paglie, stoppie ecc.);
  - alla creazione di apposite barriere parafuoco e/o strade tagliafuoco;
  - a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali suscettibili di incendio (materie prime o derivate, semilavorati e prodotti finiti);
- e) non accendere di fuochi all'aperto che producano fumi, pulviscoli, polveri sottili (PM 10), esalazioni e odori.
- f) di smaltire i residui di potatura o falciatura con metodi di compostaggio o presso discarica controllata concordando con il gestore del servizio di raccolta rifiuti, la data di ritiro del materiale con espresso divieto della bruciatura dei residui legnosi, di arbusti, rovi o stoppie

## N.B. E' consentito l'accantonamento dei residui su suolo pubblico soltanto per il giorno concordato per la raccolta ed esclusivamente se la proprietà privata risulti di difficile acceso da parte dei mezzi attrezzati per il prelievo degli stessi.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste all'art. 46 del presente Regolamento .







- 2. Per l'esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela occorre chiedere specifica autorizzazione al Servizio competente per il Verde . Consultare allo scopo l'allegato F) al presente Regolamento (Elenco specie arboree protette )
- 3. È obbligatorio l'osservanza delle norme di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie letali epidemiche sulle piante.

#### ARTICOLO 35 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

I progetti edilizi privati, anche in ambito rurale, salvo quanto necessario ai fini di ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005, devono essere corredati dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa concernente il verde esistente e quello di nuovo impianto;
- planimetria delle aree verdi e/o piantagioni da realizzare con indicazione delle specie, dei luoghi e delle distanze di impianto.







#### CAPO IV - PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA

#### ART. 36 - IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

- 1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica,urbanisticaedestetica.
- 2. La Città d San Benedetto del Tronto promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino alle attività di tutela e valorizzazione del verde

#### ART. 37 - SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

- 1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
- 2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

#### ART. 38 - AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

- 1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
- 2. L' Amministrazione Comunale può affidare e dare in custodia alle Associazioni operanti in ambiti limitrofi ai parchi mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico. Nelle convenzioni potrà essere inserita anche la gestione di chioschi di somministrazione di alimenti e bevande, in conformità al piano di localizzazione dei chioschi e di quanto precisato al successivo art. 40, nonché dei bagni pubblici posti a servizio degli stessi.
- 3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.
- 4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.
- 5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposti ed approvati dalla Giunta comunale e sottoscritto dalle parti, in esecuzione del presente regolamento.
- 6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e







durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

- 7. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati .
- 8. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento .

#### ART. 39- SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ

- 1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.
- 2. Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo.
- 3. Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente autorizzate dal Settore competente così come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento.
- 4. In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.
- 5. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:
- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo.
- 6. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.
- 7. Gli uffici comunali competenti, sulla base di distinte valutazioni, in relazione alle caratteristiche dell'uso, alla possibilità di danneggiamenti dell'impianto a verde esistente proporzionalmente ai metri quadrati/giorno utilizzati, possono richiedere la presentazione di idonea cauzione per danni al verde ed alle attrezzature nella forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria fissandone tempi e modalità.
- 8. Qualora al momento dell'accertamento effettuato dal Servizio competente per il verde risultassero danni all'impianto verranno utilizzate, per il ripristino dell'area, le somme versate a titolo di cauzione, e qualora il danno risultasse superiore alla entità della cauzione versata, sarà data comunicazione, nelle forme legali, all'interessato, imponendogli il ripristino a proprie spese con ditta di propria fiducia, ma sotto la direzione e sorveglianza del Servizio competente per il verde o in alternativa il versamento della differenza fra l'importo dei danni e le somme versate a titolo di cauzione.







- 9. La riparazione del danno da parte del concessionario è completata nel termine assegnato con comunicazione scritta dal Servizio competente per il Verde.
- 10. In difetto l'incameramento della cauzione sarà automatico da parte della Amministrazione, con riserva di esigere l'eventuale maggiore differenza.
- 11. Per le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale non è prevista la necessità della richiesta e della copertura assicurativa. Sarà sufficiente una semplice comunicazione interna al Servizio competente per il verde da parte del responsabile del servizio che organizza la manifestazione, il quale ha l'onere di raccordarsi con tutti i responsabili degli Uffici Comunali coinvolti assumendosi ogni responsabilità connessa alla manifestazione
- 12. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.
- 13. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
- 14. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.

#### ART. 40 - CHIOSCHI E LOCALI DI DEPOSITO

- 1. I parchi cittadini rivestono nell'ambito territoriale un'importanza rilevante per il ruolo primario di luogo di svago e di aggregazione sociale; per tale motivo l'Amministrazione intende programmare azioni volte alla riqualificazione delle aree verdi, inserendo oltre che attrezzature per bambini, anche strutture che possano svolgere un ruolo di aggregazione quali i chioschi di somministrazione di alimenti e bevande.
- 2. I chioschi costituiscono infatti un importante punto di ritrovo all'interno del parco e un punto di forza nell'attività sociale e culturale, oltre a rappresentare un presidio del territorio.
- 3. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del Settore Gestione Verde, limitatamente agli spazi consentiti dal "Piano di localizzazione dei chioschi nelle aree verdi del Comune di San Benedetto del Tronto" e secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti. In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco. Essi non devono comportare in alcun modo danni o nocumenti ad aree verdi, siepi e alberate.
- 4. Qualora sulle aree verdi affidate in custodia e gestione ad Associazioni di cittadini ai termini del presente Regolamento non siano presenti locali destinati al **rimessaggio delle attrezzature d'uso** utili alla gestione dell'area , è consentita , l'installazione di strutture amovibili preferibilmente in legno destinate al rimessaggio e custodia delle apparecchiature e attrezzature da lavoro , minuteria , tavoli , panche e quant'altro necessario per la gestione e manutenzione degli spazi affidati .

La superficie utile lorda di tali strutture dovrà essere proporzionata a quella della relativa area a verde e comunque non potrà superare i 25,00 mq. .

I manufatti non potranno essere installati ad una distanza inferiore ai ml. 5,00 dal confine dalle proprietà private limitrofe e ml. 10,00 dai fabbricati vicini .

E' vietato destinare le strutture ad usi diversi da quelli consentiti.







La realizzazione di tali manufatti, le cui spese saranno a totale carico delle Associazioni richiedenti, dovrà in ogni caso essere concordata con il competente Ufficio per il verde che rilascerà nulla osta alla loro installazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di ordinare a proprio insindacabile giudizio la rimozione delle suddette strutture senza che l'Associazione possa avanzare pretese o richieste di indennizzo di sorta

#### ART. 41 - ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI

- 1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
- 2. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da disposizione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.
- 3. In particolare, per quanto riguarda i parchi ed i giardini di particolare pregio, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, la Città valuta l'opportunità di esporre, mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura degli stessi e di istallare idonei dispositivi di chiusura dei cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura) concertando le modalità di accesso con le forze dell'ordine e con eventuali proprietari privati aventi diritto di accesso.
- 4. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
- 5. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

#### CAPO V - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

#### ARTICOLO 42 - DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti e le malattie dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante e a migliorarne le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti accorgimenti:

- la scelta di specie adeguate;
- l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- per gli alberi, in particolare, la prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti ulteriori accorgimenti:
  - la costituzione di adeguate aree di pertinenza;







- la protezione delle aree di pertinenza;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

#### ARTICOLO 43 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE

Si dovranno preferire metodologie di intervento di tipo agronomico o biologico e, solo in casi particolari, di tipo chimico.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, pena l'applicazione della sanzione.

La lotta chimica nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati è vietata dalla Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25; si può derogare da tale divieto soltanto previa autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

I principi attivi eventualmente da utilizzare dovranno essere scelti in base ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale e, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento al D.P.R. 23/4/2001, n. 290 e s m i

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

I prodotti fitosanitari con classe tossicologica NC (non classificato) e Xi (irritante) possono essere utilizzati senza alcuna autorizzazione; i prodotti fitosanitari con classi tossicologiche Xn (nocivo), T (tossico), T+ (molto tossico) possono essere utilizzati soltanto da persone in possesso del cosiddetto "patentino".

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati.

E' vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

#### ARTICOLO 44 – LOTTA OBBLIGATORIA

La presenza sul territorio nazionale di parassiti e malattie delle piante di particolare aggressività e virulenza determina la necessità di emanazione di Decreti ministeriali di lotta obbligatoria.

La lotta a tali parassiti e malattie deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dai suddetti decreti e dagli atti conseguenti adottati dal Servizio Fitosanitario Regionale.







#### ARTICOLO 45 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamature).

Soltanto per le alberate stradali, le aree sistemate con pavimentazioni o inerti, le piccole aiuole, le aree verdi infestate da specie vegetali non altrimenti eliminabili, le aree rurali e i terreni da preparare per la messa a dimora di piante ornamentali, oltre ai suddetti mezzi agronomici si potrà intervenire con erbicidi (diserbanti) secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (es.: isoxaben, oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunnoinvernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (es.: glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.

In aree private, urbane e rurali, ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici diserbanti. Sono comunque da preferirsi interventi di tipo fisico, quali ad esempio il pirodiserbo, o con attrezzi manuali e decespugliatori.

Per quanto concerne le specie rampicanti (soprattutto edera) su piante arboree, si dovranno effettuare interventi di contenimento mediante recisione dei fusti delle rampicanti stesse, avendo cura di non danneggiare la corteccia degli alberi ospite. Tale operazione è necessaria solo qualora i rampicanti compromettano con evidenza la vitalità di esemplari di particolare rilevanza.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano in caso di aree destinate dal Comune all'evoluzione spontanea.

#### CAPO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

#### ARTICOLO 46 - SANZIONI

- 1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate :
- 2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare di quelle di cui all'art. 30 della L.R. n. 6/2005, dai regolamenti comunali, provinciali (es. di polizia rurale) e regionali, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro
- 3. Nella tabella allegata, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione riferita ad alcune delle fattispecie più ricorrenti, fatta salva l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

#### TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE







Articoli	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (in Euro)
CAPO II -Verde Pubblico e Urbano ed Extraurbano		
Parte II - Articolo 14 – Danneggiamento di Alberi e Arbusti	Da 80,00 a 500,00	160,00
Parte III - Articolo 21 – Interventi Vietati nei parchi e nelle aree verdi pubbliche		
Punti a); c); e); f); g); i); j); k); l); o);p); q); r); t); v); w); x)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punti b); d); h); m); n); s); u); y); z); aa);	Da 80,00 a 500,00	160,00
Parte III - Articolo 22 – Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi	Da 80,00 a 500,00	160,00
Parte III - Articolo 23 – Giochi ed attività sportive	Da 25,00 a 150,00	50,00
CAPO III Verde Privato		
Articolo 34 – Disciplina del Verde Privato o in Concessione	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto a)	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto b) c); d), e),	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punto f), g),	Da 80,00 a 500,00	160,00

#### **ARTICOLO 47 - NORME FINANZIARIE**

I proventi derivanti dalle misure di compensazione ed indennizzo previste dalla L.R. n. 6/2005, cauzioni o da accertamenti di inosservanze al presente Regolamento comunale saranno introitati in un apposito capitolo vincolato del bilancio comunale destinato all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione delle formazioni vegetali monumentali.

#### ARTICOLO 48 - NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

Le norme del presente Regolamento comunale possono essere derogate o modificate ai sensi dell'art. 20, comma 6, ultimo paragrafo, della l.r. n. 6/2005, soltanto per mezzo di Deliberazione del Consiglio Comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunale sono abrogate tutte le norme e gli atti comunali recanti disposizioni in materia di verde urbano ed extraurbano.







Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento comunale si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

# **ALLEGATI**

ALLEGATO A DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

ALLEGATO B CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI

SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBITO URBANO

ALLEGATO C POTATURA DEGLI ALBERI

ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE

ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI

ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

ALLEGATO E CRITERI PER LA STIMA DEI DANNI A SOGGETTI ARBOREI

ALLEGATO F ELENCO SPECIE ARBOREE PROTETTE E DEFINIZIONI







# <u>ALLEGATO A</u> – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

FRUIBILITA'	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE MINIME	FUNZIONE PREVALENTE	ALTRE CARATTERISTICHE	CATEGORIA
	S.A.P. (Superficie Accorpata Permeabile) $\geq$ 20.000 m <sup>2</sup> inclinazione media $\leq$ 10%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di vasta superficie, con presenza o assenza di attrezzature ludiche e strutture di servizio e con presenza o assenza di elementi vari (edifici di servizio, specchi e corsi d'acqua, ecc.)	PARCO PUBBLICO
	S.A.P. (Superficie Accorpata Permeabile) $\geq$ 2.000 m <sup>2</sup> e < 20.000 m <sup>2</sup> inclinazione media $\leq$ 5%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE ATTREZZATO
TOTALE (verde pubblico accessibile senza limitazioni)		RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE NON ATTREZZATO
	S.A.P. (Superficie Accorpata Permeabile) ≥ 200 m² e < 2.000 m² inclinazione media ≤ 5%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE ATTREZZATO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE NON ATTREZZATO
	S.A.P. (Superficie Accorpata Permeabile) variabile inclinazione media variabile	RICREATIVA	aree verdi e giardini di servizio per nidi, centri gioco per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado	VERDE SCOLASTICO
		ESTETICA	aree verdi e giardini di pertinenza dei cimiteri	VERDE CIMITERIALE
PARZIALE (verde pubblico e privato accessibile con limitazioni di tipo e grado diverso)		ESTETICA	aree verdi e giardini aventi S.A.P. < 200 m², parcheggi, aiuole spartitraffico, banchine stradali, aiuole fiorite, aiuole sotto alberate	VERDE STRADALE
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza degli impianti sportivi, escluse le aree dedicate all'attività sportiva vera e propria	VERDE SPORTIVO
		CULTURALE	aree verdi e giardini di ville storiche e aree archeologiche, orti botanici, arboreti, bioparchi, giardini zoologici, ecc.	VERDE STORICO- SCIENTIFICO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza di edifici pubblici e privati e di altre strutture (ospedali, università, campeggi, ecc.)	VERDE PERTINENZIALE
		PRODUTTIVA	orti, vivai, colture arboree, arbustive ed erbacee	VERDE AGRICOLO
		ECOLOGICA	componente effettivo o potenziale della rete ecologica (sponde, incolti, siepi, macchie e boschetti, filari, zone di rispetto di reti e impianti ecc.)	VERDE DI COLLEGAMENTO







Il verde urbano è costituito da elementi territoriali areali, lineari e puntiformi caratterizzati dalla presenza, predominante, di vegetali arborei e/o arbustivi e/o erbacei.

Un elemento areale è definito genericamente area verde qualora non raggiunga dimensioni superiori ad una determinata soglia, al di sopra della quale viene definito *parco pubblico*. Un parco, grazie alle sue dimensioni ed eventualmente alla sua dotazione di attrezzature e strutture, è al servizio di tutta la cittadinanza mentre le aree verdi, definite propriamente *aree verdi di quartiere*, sono generalmente fruite soltanto da parte degli abitanti di una determinata zona della città. Le aree verdi di quartiere sono, a loro volta, suddivise in base ad una soglia dimensionale per distinguere le piccole are verdi a servizio soprattutto da chi risiede nelle abitazioni circostanti (*aree verdi di quartiere vicinali*). Tutti gli elementi areali concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Gli elementi lineari sono costituiti da formazioni vegetali, quali le siepi e le alberate, che possono essere cartografate mediante linee; gli elementi puntuali, quali ad esempio gli alberi o gli arbusti isolati oppure i singoli esemplari che costituiscono un'alberata, sono quelli che possono essere cartografati mediante punti; ovviamente sia gli elementi lineari sia gli elementi puntuali non concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Il termine di giardino viene riservato alle aree verdi chiuse, cioè recintate da muri, siepi, reti o edifici.

La *fruibilità*, cioè la possibilità e il grado di utilizzo da parte della cittadinanza di una determinata area verde, è totale per le aree verdi pubbliche. Per altre aree verdi pubbliche la fruibilità è parziale in quanto si tratta, come ad esempio nel caso dei giardini scolastici, di fruizione legata a usi particolari delle strutture a cui sono annesse. La fruibilità è considerata parziale anche in tutti i casi le superfici non sono accessibili per diversi motivi (aree non calpestabili o non raggiungibili come nel caso delle aiuole fiorite, che rappresentano solo un "arredo" o nel caso delle banchine stradali che, ovviamente, non possono essere fruite come un giardino.

Ogni area verde esercita una pluralità di funzioni che derivano principalmente dalla qualità e quantità di elementi vegetali in essa presente: ricreativa, estetica, culturale, produttiva, ecologica, ecc. In base alla sua conformazione, alla sua posizione fisiografica e territoriale, e a vari altri parametri è comunque possibile definire una *funzione prevalente*. Per superficie permeabile s'intende una superficie di terreno interamente coperta da specie vegetali erbacee, arbustive, arboree oppure da inerti e pacciamature (autobloccanti, ghiaia, corteccia, ecc. oppure da terreno nudo; non è una superficie coperta da strade o piattaforme asfaltate o, comunque, da superfici impermeabili. Per superficie accorpata si intende una superficie non secata da strade asfaltate: ad esempio un'area verde è considerata accorpata anche se è attraversata interamente da una pista ciclo-pedonale o da una staccionata. La S.A.P. (*Superficie Accorpata Permeabile*) è una superficie che presenta entrambe le suddette caratteristiche.

Per *attrezzature ludiche* si intendono i giochi per bambini e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, finalizzati allo svago e al gioco.

Per *attrezzature di arredo* si intendono le panchine, i tavoli, i cestini, le fioriere e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, che migliorano la fruibilità di un'area verde.

Per *strutture di servizio* si intendono le recinzioni e i cancelli, le staccionate, i percorsi pavimentati, le piste polivalenti, gli impianti di irrigazione e di illuminazione, ecc. e, in generale, tutti i manufatti fissi che migliorano la fruibilità e la sicurezza di un'area verde.







# <u>ALLEGATO B</u> – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

Le classi di grandezza, cioè le dimensioni che assumono le chiome a maturità, è determinato dai fattori genetici e condizionato da quelli ambientali. In ambiente urbano, nel definire lo sviluppo a maturità, concorrono anche le modalità di gestione e i danneggiamenti di cui sono oggetto gli alberi. Nella seguente tabella le classi di grandezza, riportate per le specie più diffuse nel verde urbano, sono pertanto stabilite a titolo indicativo. Ai fini pratici si può assumere che le piante di III (terza) grandezza difficilmente superano i 12 m di altezza, quelle di II (seconda) grandezza non superano, di norma, i 18 m di altezza e quelle di I (prima) grandezza possono superare i 18 m di altezza.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	CLASSE DI GRANDEZZA
Acer campestre	acero comune	seconda
Aesculus hippocastanum	ippocastano	prima
Aesculus x carnea var. Briotii	ippocastano rosso	seconda
Albizzia julibrissin	albizzia	terza
Alnus glutinosa	ontano nero	seconda
Carpinus betulus	carpino bianco	seconda
Celtis australis	bagolaro	prima
Cercis siliquastrum	albero di Giuda	terza
Eleagnus angustifolia	olivello di Boemia	terza
Fraxinus excelsior	frassino maggiore	prima
Fraxinus ornus	orniello	seconda
Fraxinus oxycarpa	frassino ossifillo	seconda
Gleditsia triacanthos var. Inermis	spino di Giuda	seconda
Lagerstroemia indica	lagerstroemia	terza
Liquidambar styraciflua	liquidambar	prima
Liriodendron tulipifera	liriodendro	prima
Magnolia grandiflora	magnolia	prima
Melia azedarach	melia	seconda
Morus alba	gelso bianco	seconda
Morus nigra	gelso nero	seconda
Pinus halepensis	pino d'Aleppo	prima
Pinus pinaster	pino marittimo	prima
Pinus pinea	pino da pinoli	prima
Platanus x acerifolia	platano	prima
Populus alba	pioppo bianco	prima
Populus tremula	pioppo tremolo	prima
Pyrus calleryana (var. da fiore inermi)	pero da fiore	seconda
Quercus ilex	leccio	seconda
Quercus pubesces	roverella	seconda
Quercus robur	farnia	prima
Quercus x turneri	quercia di Turner	terza
Robinia pseudacacia var. Umbraculifera	robinia	seconda
Salix alba	salice bianco	prima
Salix babylonica	salice piangente	terza
Salix viminalis	salice da vimini	seconda
Tamarix spp.	tamerice	terza
Taxus baccata	tasso	terza
Tilia spp.	tiglio	prima
Ulmus minor	olmo comune	prima
Ulmus pumila	olmo siberiano	prima







NOTA: Il presente elenco non costituisce una lista di specie da utilizzare a priori nel verde urbano. Esso difatti non è esaustivo poiché, a seguito di analisi dei fattori stazionali, paesaggistici, gestionali, ecc. è comunque possibile individuare altre specie da mettere a dimora; viceversa, localmente possono essere presenti fattori limitanti o addirittura contrastanti l'attecchimento e lo sviluppo delle specie qui elencate. In ogni caso occorrerà valutare la presenza nel territorio di gravi fitopatie, che possono determinare la necessità o l'opportunità di non impiegare determinate specie e privilegiare materiale vivaistico con limitate necessità di manutenzione, quali ad esempio varietà e cultivar scarsamente pollonanti, non fruttificanti, ecc.

A titolo indicativo si riporta la copertura a maturità delle principali specie arboree impiegate nel verde urbano (le varietà fastigiate rientrano tra le piante a chioma stretta). Le reali dimensioni a maturità delle chiome degli alberi dipendono dal patrimonio genetico del singolo individuo e sono condizionate dai fattori pedoclimatici locali.

CHIOME LARGHE	CHIOME MEDIE	CHIOME STRETTE		
(raggio superiore a 6 m)	(raggio da 3 a 6 m)	(raggio fino a 3 m)		
Aesculus hippocastanum	Aesculus x carnea "Briotii"	Albizzia julibrissin		
ippocastano	ippocastano rosso	albizzia		
Celtis australis	Acer campestre	Alnus glutinosa		
bagolaro	acero campestre	ontano nero		
Fraxinus excelsior	Carpinus betulus	Lagerstroemia indica		
frassino maggiore	carpino bianco	lagerstremia		
Liriodendron tulipifera	Fraxinus oxycarpa - Fraxinus ornus	Cercis siliquastrum		
liriodendro	frassino ossifillo - orniello	albero di Giuda		
Magnolia grandiflora	Gledtsia triacanthos "Inermis"	Cupressus sempervirens		
magnolia	spino di Giuda	cipresso		
Pinus halepensis – P. pinea	Koelreuteria paniculata	Elaeagnus angustifolia		
pino d'Aleppo – pino da pinoli	koelreuteria	olivello di Boemia		
Platanus x acerifolia	Liquidambar styraciflua	Melia azedarach		
platano	liquidambar	melia		
Populus alba – P. nigra	Morus alba – M. nigra – M.	Populus nigra "Italica"		
pioppo bianco – pioppo nero	platanifolia	pioppo cipressino		
	gelsi			
Quercus ilex – $Q$ . pubescens – $Q$ .	Populus tremula	Robinia pseudoacacia		
robur	pioppo tremulo	robinia		
leccio – roverella - farnia				
Tilia spp.	Prunus avium	Pyrus calleryana		
tiglio	ciliegio	pero da fiore		
Salix alba	Salix fragilis – S. viminalis	Tamarix gallica – T. africana		
salice bianco	salice fragile – salice da vimini	tamerice minore – tamerice		
		maggiore		
Ulmus minor – U. pumila	Sophora japonica	Taxus baccata		
olmo campestre - olmo siberiano	sofora	tasso		







A titolo indicativo si riporta l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate come alberate stradali. Tale età, qualora non si tratti di esemplari monumentali o secolari, può essere assunto come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare.

In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50%.

GENERI E SPECIE	ANNI
Aesculus hippocastanum (ippocastano)	70-80
Acer spp. (aceri)	40-70
Carpinus spp. (carpini)	50-70
Celtis australis (bagolaro)	80-90
Fraxinus spp. (frassini)	60-80
Pinus pinea (pino domestico)	80-100
Platanus x acerifolia (platano)	100-120
Populus spp. (pioppi)	40-60
Quercus spp. (querce)	80-100
Robinia spp. (robinie)	40-50
Sophora japonica (sofora)	50-70
Tilia spp. (tigli)	80-100
Ulmus campestre (olmo)	80-100







#### ALLEGATO C - POTATURA DEGLI ALBERI

#### REGOLE DI POTATURA

La potatura degli alberi consiste nell'asportazione parziale o totale di branche, cioè delle ramificazioni di ordine primario, e dei rami, cioè delle ramificazioni di ordine superiore al primo.

La potatura di un albero deve essere effettuata, per quanto possibile, rispettando la ramificazione naturale della specie e quindi mediante la tecnica del *taglio di ritorno*, con la quale si rilascia almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello da recidere. Per evitare stress eccessivi all'albero, occorre non asportare più di un terzo del volume della chioma se la pianta è giovane, non più di un quarto se la pianta è adulta, non più di un decimo se la pianta è matura, le parti secche e instabili se la pianta è senescente; con la *potatura verde*, che si effettua nel periodo vegetativo, non si deve asportare più di un decimo della chioma.

I tagli di potatura devono essere netti e obliqui, devono rispettare il *collare* della branca o del ramo, non devono lasciare monconi, evitando *scosciature*, cioè lacerazioni dei tessuti sottostanti del fusto. Di norma è necessario evitare il taglio di grosse branche e rami e cioè, negli alberi adulti e maturi, quelli con diametro alla base superiore a cm 10.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni contenute in altre norme di settore, quali, ad esempio, quelle concernenti la difesa e la lotta fitosanitario (es. lotta obbligatoria al cancro colorato del platano).

#### TIPI DI POTATURA

La *potatura di impianto*, quella cioè effettuata agli alberi di nuova piantagione, se necessaria, va effettuata dopo il superamento della crisi di trapianto; la *potatura di allevamento* o di *formazione* preferibilmente deve essere effettuata entro dieci anni dalla piantagione..

Alle latifoglie adulte si pratica la *potatura di diradamento* o quella *di contenimento (a tutta cima)* che si effettuano, rispettivamente, mediante l'asportazione di interi rami o applicando la tecnica del *taglio di ritorno* a tutti gli assi vegetativi; sono sconsigliate la *speronatura*, detta anche *taglio corto* e la *spuntatura*, detta anche *taglio lungo*, intese come potature effettuate senza la tecnica del *taglio di ritorno*.

Alle conifere di tutte le età si pratica solitamente la *spalcatura*, cioè l'asportazione di uno o più *palchi* (rami inserititi sul fusto alla medesima altezza) dal basso fino al terzo inferiore della chioma; eventualmente è ammessa anche la *potatura di diradamento*. Alle conifere con dominanza della gemma apicale, quali ad esempio i cedri e gli abeti, non va tagliato il cimale.

La *potatura di rimonda* e quella *fitosanitaria* consistono nell'asportazione delle parti secche, malate e deperienti; di norma, questa è la sola potatura ammissibile nel caso di piante mature o senescenti

#### EPOCA DI POTATURA

La potatura, salvo particolari necessità e/o urgenze, non deve essere effettuata nel periodo che va dall'emissione delle nuove foglie e due o tre settimane prima del riposo vegetativo: orientativamente, quindi, la potatura degli alberi non va effettuata nei mesi da marzo a settembre/ottobre. La potatura, come anche la capitozzatura, non deve altresì essere effettuata, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna, ovvero nei mesi da marzo a giugno.

In definitiva la potatura deve preferibilmente essere effettuata nei mesi di gennaio, febbraio, parte di ottobre (a seconda della fisiologia della specie), novembre, dicembre. In ogni caso i periodi più adatti, in funzione della specie botanica e delle locali condizioni pedo-climatiche e fitopatologiche, possono essere stabiliti puntualmente a seguito di specifico studio agronomico-forestale.










Figura 1 – accorciamento dei rami

- A "taglio di ritorno": posizioni e inclinazioni di taglio corrette (SI) e scorrette (NO);
- B taglio con inclinazione scorretta e scelta di tiralinfa corretta (sopra); taglio con inclinazione corretta e scelta di tiralinfa scorretta (sotto);
- C taglio con inclinazione e scelta di tiralinfa corrette.




Figura 2 – eliminazione dei rami

- A potatura di rami di conifera con tecnica errata (presenza del moncone);
- B potatura di rami di conifera con tecnica errata (asportazione del collare);
- C potatura di rami di conifera con tecnica corretta (assenza di monconi e rilascio del collare);
- D eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (presenza del moncone);
- E eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (asportazione del collare);
- F eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica corretta (assenza di moncone e rilascio del collare).

44







# ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articoli 23, comma 3bis e 24, comma 4.

Di seguito sono riportate due modalità alternative di calcolo dell'indennizzo.

#### 1. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DI COSTI STANDARD.

#### a. Criterio n. 1. Importo minimo base dell'indennizzo.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto tutelati è pari a 30,00 euro per ogni soggetto.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di siepi tutelate è pari a 10,00 euro per ogni metro lineare di siepe.

#### b. Criterio n. 2. Localizzazione.

Gli importi minimi base sopra indicati sono aumentati di 10,00 euro qualora l'albero ad alto fusto e/o la siepe (per ogni metro lineare) tutelati ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (d. lgs. n. 42/2004 e s.m.) e/o idrogeologico (RDL n. 3267/1923). Qualora la siepe venga eliminata per essere ricostituita con siepe di medesima lunghezza di specie autoctone il criterio n. 2 non si applica.

#### c. Criterio n. 3. Diametro dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 20,00 euro ogni dieci centimetri di diametro, e sue frazioni, superiore al minimo di 15 centimetri, da rilevare a m. 1,30 da terra (c.d. "a petto d'uomo"), stabilito nella definizione di albero ad alto fusto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6/2005 e s.m.

#### d. Criterio n. 4. Secolarità dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 50,00 euro nel caso si tratti di albero ad alto fusto secolare con secolarità stabilita ai sensi dell'allegato 1 della l.r. n. 6/2005 e s.m. o, sino alla sua vigenza in ambito urbano per effetto dell'articolo 34, comma 4 della stessa legge, dall'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 7/1985 (75 anni di età).

# Esempio relativo ad un albero

Indennizzo relativo l'abbattimento di un albero ricadente in vincolo paesaggistico, di diametro a m. 1,30 da terra di 25 centimetri, non secolare:

Importo indennizzo =  $\in 30,00$  (criterio n. 1) +  $\in 10,00$  (criterio n. 2) +  $\in 20,00$  (criterio n. 3) +  $\in 0,00$  (criterio n. 4) =  $\in 60,00$ 

#### Esempio relativo ad una siepe

Indennizzo per l'estirpazione, senza sostituzione per reimpianto della stessa mediante l'utilizzo di specie autoctone, di una siepe di 3 metri lineari ubicata in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico estrema periferia:

Importo indennizzo =  $\[ \]$  30,00 (criterio n. 1) +  $\[ \]$  30,00 (criterio n. 2) =  $\[ \]$  60,00

# 2. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DELL'APPLICAZIONE DI CRITERI DI CALCOLO DELLO STESSO.

Si applica la seguente metodologia di calcolo.

Il criterio è di tipo parametrico, in quanto ne fanno parte tre indici:

- **E** Indice estetico e dello stato fitosanitario;
- U Indice di localizzazione;
- G Indice di dimensione.

In tal modo si considerano, in maniera semplice, gran parte degli elementi che determinano il *valore* di un albero o di una siepe (per metro lineare e sue frazioni).

Non sono considerati in questa sede elementi di altra natura (ad es.: il valore storico, monumentale, scientifico, ecc.) che comportano la necessità di adottare altri criteri estimativi.

**E** - *Indice estetico e dello stato fitosanitario*. Questo parametro oscilla da 0,5 a 10 in funzione di tre diversi aspetti: stato fitosanitario, per il quale si assegna un punteggio variabile da 3 a 0,5; vigore vegetativo, con punteggio variabile da 4 a 1; posizione spaziale, con punteggio massimo di 3 per alberi isolati e minimo di 1 per alberi appartenenti a gruppi







con molti altri alberi. L'indice si ottiene quindi sommando i tre punteggi. Per alberi/siepi senza vigore e malati l'indice è pari a 1; per alberi/siepi in pessime condizioni è pari a 0,5.

INDICE ESTETICO E DELLO STATO FITOSANITARIO					E	
stato fitosanitario		vigore vegetativo dell'albero/siepe		posizione spaziale (da applicare solo per gli alberi)		
albero/siepe sana	3	ottimo	4	albero isolato	3	
albero /siepe con fitopatie	2	buono	3	albero in filare	2	
albero /siepe con notevoli fitopatie	1	medio	2	albero in piccolo gruppo	1	
albero /siepe a fine ciclo vegetativo	0,5	scarso	1	albero in grande gruppo	0,5	

<u>U - Indice di localizzazione</u>. Questo indice varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 in relazione al territorio nel quale è ubicato l'albero o la siepe. Si assume che i valori massimi sono raggiunti nelle aree di maggior pregio urbanistico e turistico-ricreativo e quelli minimi nelle aree dove la vegetazione arborea singola, in filare, in siepe od in gruppo è generalmente più presente.

INDICE DI LOCALIZZAZIONE	U
centro – centro storico	10
prima periferia	8
media periferia e centri abitati delle frazioni	6
estrema periferia	4
zone rurali	2

G - Indice di dimensione (da applicare solo per gli alberi). Si ricava dal diametro del fusto a 1,30 m. di altezza da terra.

diametro (cm) a m. 1,30	G
da 15 a 20	3
da 21 a 25	4
da 26 a 30	5
da 31 a 35	7
da 36 a 40	9
da 41 a 45	11
da 46 a 50	13
da 51 a 60	15
da 61 a 70	17
da 71 a 80	19
Oltre 80	21

Gli indici si riferiscono ad alberi sviluppatisi in assenza di interventi cesori. Se invece gli alberi sono stati sottoposti a potature oppure sono presenti cavità al fusto, l'importo dell'indennizzo deve essere corretto mediante determinate riduzioni percentuali definite *deprezzamento* (d).







DEPREZZAMENTO	d
per potatura leggera	10
per potatura forte	30
per cavità o inclinazione media del fusto (20° -	50
30°)	
per potatura forte e cavità o forte inclinazione del	70
fusto (oltre 30°)	

L'importo dell'indennizzo dell'albero o della siepe, tenuto conto che per queste non si applicano la "**posizione** spaziale" dell'indice E e gli indici G e d, si calcola quindi mediante la seguente formula: Importo indennizzo = E x U x G / 100 x (100 - d)

#### Esempio relativo ad un albero

Importo indennizzo di un albero di stato fitosanitario ottimale e buon vigore vegetativo, facente parte di un filare stradale ubicato in estrema periferia, avente diametro a 1,30 m. di 25 cm., mai potato, con fusto verticale e senza cavità:

Importo indennizzo =  $8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 0) = 6 \times 96,00$ 

La medesima pianta, se fortemente potata, assumerà il seguente importo di indennizzo:

Importo indennizzo =  $8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 30) = 67,20$ 

#### Esempio relativo ad una siepe

Importo indennizzo di una siepe di 3 metri lineari, di stato fitosanitario che denota fitopatie ma con buon vigore vegetativo, ubicata in estrema periferia:

Importo indennizzo di un metro lineare di siepe =  $5 \times 4 / 100 \times (100 - 0) = € 20,00$ 

Importo indennizzo di 3 metri lineari =  $3 \times 20,00 = 60,00$ 

La medesima siepe, con notevoli fitopatie e scarso vigore vegetativo, assumerà il seguente valore di indennizzo:

Importo indennizzo di un metro lineare di siepe =  $2 \times 4 / 100 - (100 - 0) = 6 \times 8,00$ 

Importo indennizzo di 3 metri lineari =  $3 \times 8,00 = 624,00$ 

Dato che le due metodologie portano a importi di indennizzo differenti, pur se non significativamente disformi, il calcolo di entrambi gli importi dell'indennizzo può costituire il "range" (dal minimo al massimo) entro cui l'Ente competente può collocare la scelta dell'importo ritenuto congruo.







# ALLEGATO E - CRITERI PER LA PER LA STIMA DEI DANNI A SOGGETTI ARBOREI

1. Nel caso in cui il Servizio competente per il verde debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene "albero". L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula: I = V.o. + S.a. - V.l.

dove: I = indennizzo (ornamentale) spettante all'Amministrazione Comunale

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dall'Amministrazione Comunale)

V.l. = Valore di mercato del legname da opera retraibile (se incamerato dall'Amministrazione Comunale).

2. Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

 $I = V.o. \times H$ 

dove: I = Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale precedente l'intervento

H = Incidenza percentuale della chioma asportata

3. Si procederà alla determinazione del **danno biologico** nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Servizio competente per il Verde, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca il deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie interessata dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

 $D.b.= V.o. \times H$ 

dove: D.b. = Danno biologico

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate.

- 4. Il valore ornamentale viene determinato nel seguente modo:
  - alberi di dimensioni fino ad un diametro di cm 10: valore base di Euro 400,00.
  - per ogni cm di diametro in più, un incremento del valore base pari ad Euro 20,00.
  - gli importi sono soggetti ad adeguamento ISTAT biennale.







# ALLEGATO F - ELENCO SPECIE ARBOREE PROTETTE E DEFINIZIONI

Elenco specie arboree protette ai sensi della:

(1) - L.R.  $n^{\circ}$  6/05:

Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie:

cipresso comune (Cupressus sempervirens);

pino domestico (Pinus pinea);

abete bianco (Abies alba);

tasso (Taxus baccata);

agrifoglio (Ilex aquifolium);

leccio (Quercus ilex);

farnia (Quercus robur);

cerro (Quercus cerris);

cerrosughera (Quercus crenata);

rovere (Quercus petraea);

roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi;

castagno (Castanea sativa);

faggio (Fagus sylvatica);

acero campestre (Acer campestre);

acero napoletano o d'ungheria (Acer obtusatum);

acero opalo (Acer opalifolium);

acero di monte (Acer pseudoplatanus);

acero riccio (Acer platanoides);

tiglio (Tilia spp.);

albero di giuda(Cercis siliquastrum);

frassino maggiore (Fraxinus excelsior);

Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus);

olmo campestre (Ulmus minor);

olmo montano (Ulmus glabra);

ciliegio canino (Prunus mahaleb);

sorbo domestico (Sorbus domestica);

ciavardello (Sorbus torminalis);

sorbo montano (Sorbus aria);

sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia);

carpino bianco (Carpinus betulus);

carpinella (Carpinus orientalis);

carpino nero (Ostrya carpinifolia);

bagolaro (Celtis australis);

pioppo bianco (Populus alba);

pioppo tremolo (Populus tremula);

ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana);

corbezzolo (Arbutus unedo);

fillirea (Phyllirea latifolia);

terebinto (Pistacia terebinthus);

lentisco (Pistacia lentiscus);

pino d'aleppo (Pinus halepensis);

gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba).







#### **Definizioni**

Albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra;

**Albero secolare**: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell'allegato 1 alla presente legge;

**Arbusteto**: qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza di almeno 10 metri, larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;

Branca principale: il ramo che si diparte dal punto di inserzione della chioma nel fusto di un albero;

Capitozzatura: la recisione della chioma in un punto qualsiasi del fusto di un albero od il taglio di una branca principale;

**Filare**: qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti;

**Gruppo**: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati

**Siepe**: qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5 metri.

Diradamento: asportazione completa di rami o branche con taglio rasente in prossimità delle inserzioni